

[Signature]

[QR Code]

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte

(Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)

del ...

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane;

visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane;

visto l'articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo;

visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA;

visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione del tabacco;

visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 20096 sull'imposizione del tabacco;

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sull'imposizione della birra:

visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁸ sull'imposizione della birra:

visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli;

visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁰ sull'imposizione degli oli minerali;

visto l'articolo 106*a* capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹¹ sull'imposizione degli oli minerali;

- ¹ RS **631.0**
- ² RS **631.01**
- 3 RS **641.10**
- ⁴ RS **641.20**
- ⁵ RS **641.31**
- 6 RS **641.311**
- 7 RS 641.411
- 8 RS **641.411.1**
- 9 RS **641.51** 10 RS **641.61**
- 11 RS **641.611**

2018-.....

visto l'articolo 25 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 marzo 2000¹² sul traffico pesante;

visti gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta;

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁴ sull'imposta preventiva;

visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 settembre 2017¹ sull'alcol,

ordina:

Art. 1

- ¹ La presente ordinanza stabilisce i tassi dell'interesse moratorio e rimuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:
 - a. dazi;
 - b. tasse di bollo;
 - c. imposta sul valore aggiunto;
 - d. imposta sul tabacco;
 - e. imposta sulla birra;
 - f. imposta sugli autoveicoli;
 - g. imposta sugli oli minerali;
 - h. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
 - i. imposta federale diretta;
 - j. imposta preventiva;
 - k. imposta sulle bevande distillate.
- ² I tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati nell'allegato.
- ³ Gli interessi moratori e rimuneratori sulle tasse e imposte secondo il capoverso 1 lettere a, c–e, g, h e k vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti riscossi nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.
- ⁴ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull'imposta sul valore aggiunto se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avesse potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.
- 12 RS 641.811
- 13 RS **642.11**
- 14 RS **642.21**

Art. 2

I seguenti atti normativi sono abrogati:

- l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁵ concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo;
- l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹⁶ concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio:
- 3 l'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007¹⁷ concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra;
- l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁸ sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli;
- l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁹ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 3

L'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992²⁰ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

```
Art. 3 cpv. 2
```

² Il tasso d'interesse di mora è retto dall'ordinanza del DFF del ... sui tassi d'interesse.

```
Art. 4 cpv. 3, primo periodo
```

³ Il tasso d'interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall'ordinanza del DFF del ... sui tassi d'interesse.

```
Art. 5 cpv. 2
```

² Il tasso d'interesse rimunerativo sulle eccedenze d'imposta da restituire è retto dall'ordinanza del DFF del ... sui tassi d'interesse.

Appendice

Abrogata

Art. 4

¹ Nel caso dei dazi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell'imposta sulle bevande distillate i tassi d'interesse annui ammontano al:

a. 4,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse rimuneratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021;

```
15 RU 1996 3370
16 RU 2009 6835, 2011 6203, 2013 4489, 2016 3573, 2017 5161, 2018 1519
17 RU 2007 6823, 2009 5595
18 RU 2001 3382
19 RU 1996 3432
20 RS 642.124
```

- 4,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse rimuneratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- c. 5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse rimuneratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
- d. 6 per cento per l'interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- e. 5 per cento per l'interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.
- ² Alle tasse di bollo e all'imposta preventiva divenute esigibili prima del 1° gennaio 2022 è applicabile un interesse moratorio del 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.
- ³ Nel caso dell'imposta federale diretta i tassi annui dell'interesse moratorio e dell'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire nonché i tassi annui dell'interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:
 - a. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0 per cento per l'interesse rimuneratorio;
 - dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l'interesse rimuneratorio;
 - c. nel 2012, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse rimuneratorio;
 - d. nel 2011, al 3,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse rimuneratorio.
- ⁴ All'imposta sul tabacco e all'imposta sulla birra è applicabile un interesse rimuneratorio e un interesse moratorio del 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.
- ⁵ All'imposta sugli autoveicoli è applicabile un interesse moratorio del 5 per cento fino al 31 dicembre 2021.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

. Dipartimento federale delle finanze

Ueli Maurer

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Interessi moratori e rimuneratori

Per gli anni civili dal 2022 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

In vigore per (dall'anno civile)	Interesse moratorio (in percento)		Interesse rimuneratorio sui paga- menti anticipati volontari (in per- cento)
2022	4,0	4,0	0,0

RS